

## ***Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 21.11.2017, n. 4743***

*Procedimento per omicidio colposo a carico di un ex capo reparto di Ferrovie dello Stato in relazione ai decessi occorsi ad alcuni lavoratori impiegati in azienda, che avevano contratto patologie asbesto-correlate (mesotelioma pleurico e carcinoma polmonare) connesse, in ipotesi d'accusa, all'esposizione ad amianto subita dagli stessi alle dipendenze dell'azienda.*

La Cassazione conferma la pronuncia di assoluzione emessa dalla Corte d'Appello in sede di giudizio di rinvio per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, senza prendere espressa posizione in relazione alla correttezza delle argomentazioni spese dai giudici di merito in punto di accertamento del nesso di causa. Nell'ambito del primo giudizio di Cassazione, invece, la Suprema Corte aveva espressamente censurato la condanna emessa in appello per vizio di motivazione proprio in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di causa. A detta della Corte, infatti, non soltanto i giudici di merito avevano aderito alla tesi dell'esistenza del c.d. effetto acceleratore, veicolata a processo dai consulenti dell'accusa, senza confrontarsi con le posizioni contrastanti parimenti emerse a dibattimento, ma avevano altresì omesso di verificare l'esistenza di specifici elementi fattuali da cui desumere l'effettivo prodursi di un effetto acceleratore dei singoli processi patogenetici; accertamento invece necessario in ragione del carattere probabilistico della legge di copertura scientifica posta alla base di tale teoria.

La pronuncia in esame ha a oggetto i ricorsi presentati avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, quale giudice del rinvio, a fronte dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione della sentenza di condanna a carico dell'imputato, che era stata emessa da altra sezione della Corte d'Appello.

A carico dell'imputato venivano iscritti due distinti procedimenti per omicidio colposo, in relazione ai decessi di alcuni ex lavoratori dell'azienda, che si chiudevano in primo grado con due pronunce di segno opposto emesse dal Tribunale di Bologna: una prima sentenza del 2009, con la quale l'imputato veniva condannato per i reati in contestazione; una seconda sentenza del 2012 con cui l'imputato veniva assolto, in ragione della ritenuta insussistenza del nesso causale tra le condotte contestate e i decessi in concreto occorsi.

In sede di appello i due giudizi venivano riuniti e la Corte territoriale condannava l'imputato per omicidio colposo in relazione a tutti i decessi allo stesso ascritti.

Avverso tale pronuncia, ricorreva per Cassazione l'imputato, lamentando, tra l'altro, vizio di motivazione in punto di **accertamento della causalità**.

La Corte di Cassazione, con **sentenza n. 27163/2016**, accoglieva il ricorso dell'imputato e annullava con rinvio la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello, ritenendo carente l'argomentare dei giudici di merito proprio in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso causale.

## ***Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 21.11.2017, n. 4743***

Più in particolare, con tale pronuncia, la Suprema Corte osservava come i giudici di appello avessero totalmente omesso di spiegare le ragioni per le quali avevano scelto di aderire alle **tesi**, veicolate a processo dai consulenti dell'accusa, relative all'esistenza del c.d. **"effetto acceleratore"**, senza prendere posizione e confrontarsi con gli esiti, di segno opposto, della perizia che era stata disposta nell'ambito del processo di primo grado conclusosi con l'assoluzione dell'imputato. A detta della Cassazione, i giudici di merito, peraltro, **nemmeno avrebbero argomentato "in ordine alla causalità materiale, avendo svolto analisi solo epidemiologiche, che hanno contenuto probabilistico e riguardano la causalità generale e non i singoli eventi attribuiti alle condotte omissive [dell'imputato]"**.

Secondo i giudici della Suprema Corte, invece, in **considerazione del breve periodo di tempo in cui l'imputato aveva ricoperto la posizione di garanzia** e posto che **"vi sono due dati assolutamente incontrovertibili e cioè che non è possibile risalire al momento in cui è stata inalata la dose iniziale nè per ogni singolo caso è possibile stabilire la durata del periodo di latenza"** doveva ritenersi **"di non poco conto (...) la tematica ampiamente dibattuta nei processi se le dosi successive alle prime abbiano o meno significativamente condizionato la comparsa ovvero l'esito della malattia, modificando ed aggravando il processo patologico"**.

Dopo aver ribadito i principi pacificamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità per il giudice, quando si approccia al sapere scientifico, **"di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti"** e di svolgere, ai fini della individuazione di una legge scientifica di copertura in tema di nesso causale, **"una documentata analisi della letteratura scientifica universale in materia con l'ausilio di esperti qualificati e indipendenti"**, la Corte rileva che **i giudici di appello, una volta esaminato il tema scientifico inerente all'esistenza o meno dell'effetto acceleratore** avevano concluso che **"l'accelerazione dell'insorgenza della patologia o l'accelerazione del periodo di latenza sia un dato acquisito alla conoscenza scientifica e ha ravvisato che, pur trattandosi di informazione probabilistica, sia idonea a fondare l'imputazione degli eventi letali nei confronti dell'imputato"**.

Tale **conclusione**, tuttavia, a detta della Cassazione avrebbe **"trascurato di valutare le opposte conclusioni cui erano pervenuti i periti nominati dal Tribunale di Bologna nel procedimento conclusosi con la pronuncia assolutoria, i quali, dopo aver ampiamente ripercorso lo stato delle conoscenze scientifiche, avevano sposato la contrapposta tesi della dose-indipendenza, ritenendo come già detto - trascurabili nel decorso della malattia, gli effetti delle esposizioni all'amianto successive a quelle iniziali"**.

Con la conseguenza che **"la Corte territoriale, nel privilegiare la tesi dell'effetto acceleratore, (...) è perciò pervenuta ad un giudizio di imputazione causale degli eventi [all'imputato] non dotato di particolare affidabilità, di speciale credibilità razionale, siccome fondato su una legge non universale ma meramente probabilistica (Sez. 4, 17.9.2010, n. 43786), senza mediazione di specifici elementi fattuali da cui desumere l'effetto acceleratore"**.

A fronte dell'annullamento disposto dalla Cassazione, **la Corte d'Appello, in sede di rinvio, assolveva l'imputato dal reato di omicidio colposo per insussistenza dell'elemento psicologico del reato, con riferimento al profilo soggettivo della colpa, valorizzando (i) il limitato periodo temporale in cui lo stesso aveva rivestito la carica di responsabile dell'impianto; (ii) la complessa struttura organizzativa dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e la complessa struttura sanitaria delle Ferrovie dello Stato che si occupava della tutela della salute dei lavoratori; (iii) l'epoca, successiva di oltre tre anni rispetto al momento in cui l'imputato aveva cessato la propria, nella quale doveva ritenersi acquisita la comune consapevolezza dei rischi connessi all'esposizione alle fibre di amianto da parte dei lavoratori dell'azienda. Pronuncia confermata dalla Cassazione con la sentenza in esame in quanto ritenuta fondata su "argomentazioni congrue e logiche" e pertanto sottratta al sindacato di legittimità.**